



## FOGLIO INFORMATIVO

**Ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 sulla disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e del § 3 della Sezione II del Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia**

**Finanziamento "Credito di emergenza Covid19"  
(Delibera di Giunta Regionale del Molise 115 del 30 marzo 2020)**

### Informazioni sulla FINMOLISE S.p.A.

<b>Denominazione:</b>	Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise <b>FINMOLISE S.p.A.</b>
<b>Sede legale:</b>	Campobasso Via Pascoli n° 68
<b>Sede amministrativa:</b>	Campobasso Via Pascoli n° 68
<b>Indirizzo posta elettronica:</b>	<a href="mailto:finmolise@finmolise.it">finmolise@finmolise.it</a>
<b>Codice ABI:</b>	num. 19151.0
<b>Iscrizione Intermediario:</b>	num. 19151.0 presso elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia
<b>Gruppo bancario:</b>	nessuno ( <i>Socio unico Regione Molise</i> )
<b>Iscrizione registro imprese:</b>	num. 00365540707 presso la Camera di Commercio di Campobasso
<b>Repertorio Economico Amm:</b>	num. CB-67877
<b>Capitale sociale:</b>	€. 27.500.000,00 i.v.
<b>Riserve:</b>	€. 5.681.133,00 (alla data dell'ultimo bilancio approvato).

### Caratteristiche e rischi tipici del contratto di finanziamento

#### **1. Funzione economica e struttura del contratto.**

La Regione Molise intende concedere liquidità alle imprese che hanno dovuto sospendere la propria attività per effetto delle disposizioni normative legate all'emergenza "Covid-19". A tal fine ha costituito con delibera di Giunta regionale num. 115/2020 un Fondo per l'assegnazione di micro credito, compreso i professionisti, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale.

Per la concessione del piccolo prestito le imprese seguono la procedura prevista dall'apposito Regolamento pubblicato sul sito della Finmolise ([www.finmolise.it](http://www.finmolise.it)) dove sono specificati limiti e condizioni del prestito.

Con il contratto di prestito la Finmolise eroga, con fondi della Regione Molise, finanziamenti alle imprese con sede legale ed operativa nel Molise.

Le imprese s'impegnano a restituire le somme ricevute secondo un piano d'ammortamento a rate costanti di solo capitale.

La stipula dei contratti è perfezionata attraverso scrittura privata registrata.

#### **2. Principali rischi (generici e specifici).**

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- Le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni, spese ed oneri tributari) in quanto contrattualmente previste;
- La decadenza dell'agevolazione qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti nel contratto e/o nella normativa di riferimento. La revoca, parziale o totale, comporta la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di finanziamento.

#### **3. Condizioni economiche dell'operazione.**



Importo finanziamento minimo € 3.000,00 massimo € 5.000,00;  
Durata massima 60 mesi;  
Preammortamento mesi 10.  
Periodicità rimborso mensile  
Tasso: zero  
Interessi di mora 2,00% (da applicare solo in presenza di ritardati pagamenti nel rimborso delle rate)

**Altri oneri dell'operazione (Importi massimi al netto dell'IVA):**

Spese di istruttoria	€	0,00
Spese riapertura contratti per morosità/rimodulazione	€.	0,00
Spese per addebito insoluti	€.	0,00
Spese Bollo su contratto	€.	16,00
Spese registrazione contratto	€.	200,00

E' data facoltà al cliente di richiedere la registrazione in caso d'uso. In tal caso l'importo delle spese di registrazione è trattenuto in cauzione e restituito, se non utilizzato, al termine del contratto.

**Esempi di indicatore di costo sintetico dell'operazione:**

IMPORTO PRESTITO € 5.000,00  
TAN MASSIMO – zero  
ISC (o TAEG) MASSIMO – 0.114%

Viene, altresì, posto a carico del soggetto finanziato ogni spesa, onere o compenso sostenuto dalla Finmolise o dalla Regione Molise relativamente ad azioni di recupero credito o ad iniziative, anche di natura non giudiziale, derivante dall'applicazione del contratto (visure, acquisizione certificati, ecc.), nonché tutte le variazioni delle disposizioni tributarie e fiscali che comportino una maggiorazione dei relativi oneri.

Nell'ipotesi di revoca del finanziamento disposto dalla Regione Molise sono applicate le previsioni dell'art. 9, quanto comma, del D.Lgs. 123/98.

**4. Clausole contrattuali che regolano l'operazione.**

Tra le principali clausole di contenuto non prettamente economico si segnalano:

- E' data facoltà al cliente di estinguere in via anticipata il rapporto, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di erogazione del mutuo, contro pagamento del residuo debito in linea capitale e delle spese maturate fino al giorno dell'estinzione;
- La messa a disposizione della somma finanziata avviene normalmente alla stipula del contratto ovvero all'avveramento delle condizioni poste nel contratto medesimo;
- Vi è una clausola risolutiva espressa che determina la risoluzione automatica del contratto se non si rispettano una serie di obblighi quali: mancato puntuale pagamento delle rate in scadenza, inadempimento di obblighi di varia natura (positivi, negativi, informativi) assunti dall'impresa, anche con riferimento ad eventi che alterino la consistenza patrimoniale, e di rispetto di delle norme, incluso quelle riguardanti il personale dipendente; La clausola risolutiva espressa potrà essere applicata anche nelle ipotesi di apertura di procedure concorsuali, di protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche legali, giudiziali o volontarie, preesistenti o sopravvenute. (Art. *Clausola risolutiva espressa*);
- Gli effetti della risoluzione determinano la corresponsione immediata del residuo debito in linea capitale e degli interessi di ammortamento e di mora oltre alle eventuali spese accessorie maturati fino al giorno dell'estinzione;
- E' previsto che in caso di risoluzione del finanziamento la Regione Molise predisporrà la speciale ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e, ove necessario, procederà alla formazione dei ruoli da trasmettere ad Equitalia per la riscossione coattiva.
- Vi è una clausola che disciplina la possibilità di revoca del finanziamento da parte della Regione Molise nel caso di inadempimenti a carico dell'impresa finanziata rispetto agli obblighi assunti nel contratto nonché negli altri casi previsti dalla normativa di riferimento (Art. *Revoca del Finanziamento*);



- Vi è una clausola che impone la solidarietà passiva nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali tra tutti i soggetti obbligati, come meglio indicati nel contratto, i quali sottoscrivono il contratto ed i singoli fogli di cui è composto, oltre che il Titolo V relativo all'approvazione specifica (Art. *Solidarietà delle obbligazioni contrattuali*);
- Non sono previsti organi e/o procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie;
- Vi è l'elezione di un foro competente esclusivo nel luogo ove ha sede la FINMOLISE (Art. Competenza esclusiva del foro di Campobasso);
- Vi è l'obbligo per l'Impresa di comunicare l'eventuale cambiamento di domicilio a mezzo lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo PEC, pena la mancanza di effetti di tale cambiamento per la FINMOLISE (Art. *Elezione di domicilio*);
- E' previsto che la Finmolise avrà diritto di chiedere la risoluzione del contratto nelle ipotesi di variazioni legislative o giurisprudenziali riguardanti la disciplina vincolistica del contratto medesimo, fermo restando la facoltà dell'Impresa di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali. In tal caso la parte finanziata, si impegna a prestare il proprio consenso a ogni atto richiesto dalla Finanziaria per la ratifica, convalida e rettifica del contratto o di singole parti (Art. *Clausola di chiusura*).

## **5. Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie**

La società aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo unico bancario. In caso di reclamo, definito come ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione verrà data risposta entro 30 giorni dalla ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento. Indirizzi per l'inoltro dei reclami:

Finmolise S.p.A. – Area amministrazione Ufficio reclami  
Via Pascoli, 68 – 86100 Campobasso (ovvero [amministrazione@finmolise.it](mailto:amministrazione@finmolise.it))

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente.

Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante da ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura.

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a € 20 per contributo alle spese della procedura.

Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) sono disponibili oltre alle disposizioni di riferimento, tutte le informazioni sul sistema, la Guida pratica all'ABF, il modulo per la presentazione dei ricorsi e le istruzioni per la compilazione.

Il ricorso può essere alternativamente:

- inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica in 80133 – Napoli, via Miguel Cervantes, 71 – tel. 081.7975111, o a qualunque Filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico, che provvede ad inoltrarlo senza indugio alla segreteria tecnica del collegio competente;
- presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che provvedono come sopra.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario. Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione.

Nel caso di c.d. *class action* la controversia si intende sottoposta all'autorità giudiziaria dal momento in cui il consumatore o utente aderisce all'azione collettiva.

**Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

<b>Tasso Fisso o variabile</b>	Tasso di interesse che può variare o non variare per tutta la durata del finanziamento
<b>Rata</b>	Pagamento che l'Impresa effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ una quota di capitale (cioè parte dell'importo prestato);</li><li>▪ una quota interessi (interessi dovuti alla FINMOLISE per il denaro)</li></ul>
<b>Ammortamento</b>	Piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite da soli interessi.
<b>TAN – Tasso Annuo Nominale</b>	E' il tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato all'importo del finanziamento per la determinazione degli interessi.
<b>ISC - Indicatore Sintetico di Costo</b>	Indice del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali su base annua, corrispondente al Tasso annuo effettivo globale, e tiene conto degli interessi, degli oneri e delle spese accessorie (ad esempio spese di istruttoria, di gestione pratica ecc.) nonché della periodicità dei pagamenti.

Firma di ricevuta e presa visione

---